



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

VISTO l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014-2020, e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito, *decreto*);

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1 del predetto decreto 9 dicembre 2014, che prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito, *Agenzia*), soggetto gestore dello strumento agevolativo, opera sulla base delle direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'articolo 8, comma 6 del medesimo decreto che prevede che il Ministero comunica all'Agenzia, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalità;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 19 aprile 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 giugno 2023, n. 139, recante modifiche al *decreto*, che ha previsto, tra l'altro, la definizione di due distinti sportelli agevolativi, uno rivolto ai programmi di sviluppo industriale e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale e uno rivolto ai programmi di sviluppo di attività turistiche;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 novembre 2023, n. 256, recante modifiche alla disciplina prevista dal decreto 9 dicembre 2014 e l'adeguamento alle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2023/1315 con il quale è stata, tra l'altro, prorogata la validità del richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014 fino al 31 dicembre 2026;



VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e, in particolare, l’articolo 5 concernente benefici fiscali e semplificazioni connesse alle Zone Economiche Speciali (nel seguito, *ZES*);

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 177, che dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro, e l’articolo 1, comma 178, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l’articolo 37, comma 2, che, modificando l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, prevede lo stanziamento di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di rafforzare la struttura produttiva delle *ZES* mediante lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;

CONSIDERATO che il predetto articolo 37, comma 2, dispone che:

- le risorse sono assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile al Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito del Piano di sviluppo e coesione di competenza del Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle *ZES*;
- il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti.

VISTA la deliberazione CIPESS n. 34 del 2 agosto 2022 “*Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 – Assegnazione di risorse al Ministero dello sviluppo economico per contratti di sviluppo nelle Zone economiche speciali (ZES), ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 ottobre 2022, n. 251, con la quale è disposta l’assegnazione dell’importo complessivo di 250 milioni di euro in favore del Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito delle disponibilità del FSC 2021-2027, per il rafforzamento della struttura produttiva delle *ZES*, istituite alla data di adozione della citata delibera CIPESS n. 34/2022, mediante lo strumento agevolativo del Contratto di sviluppo, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle *ZES* nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’11 novembre 2022, n. 264, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;



VISTO il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni che ha, tra l'altro, istituito a far data dal 1° gennaio 2024 la Zona economica speciale per il Mezzogiorno (nel seguito, *ZES unica*), che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna;

VISTO in particolare, l'art. 10, comma 2, del predetto decreto-legge che ha previsto l'istituzione della Struttura di missione ZES che, tra l'altro, ai sensi del successivo comma 3, lettera c-bis), svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica;

VISTO, altresì, l'articolo 22, comma 1, lettera b), nn. 1) e 4), del predetto decreto-legge n. 124/2023 che, nel modificare l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017, ha disposto in merito all'utilizzo delle risorse FSC 2021-2027 per il “*finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nella ZES unica*”;

RITENUTO opportuno, al fine di fornire un adeguato stimolo allo sviluppo delle aree della *ZES unica*, destinare le risorse di cui ai richiamati provvedimenti al solo sostegno di nuove iniziative imprenditoriali presentate successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della richiamata Deliberazione CIPESS n. 34/2022;

D'INTESA con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;

EMANA LA SEGUENTE

DIRETTIVA

Art. 1

(Finalità e risorse disponibili)

1. La presente direttiva, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017 e dal punto 2.2 della deliberazione CIPESS n. 34/2022, definisce le aree tematiche e gli indirizzi operativi per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 assegnate dalla richiamata deliberazione CIPESS al finanziamento dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, nonché le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse e sull'attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono rese disponibili risorse finanziarie complessivamente pari a euro 250.000.000,00 (*duecentocinquantamiloni/00*) a valere sulle risorse di cui al punto 1.1 della deliberazione CIPESS n. 34/2022. Le predette risorse sono destinate:



a) quanto ad euro 200.000.000,00 (*duecentomilioni/00*) al finanziamento di programmi di sviluppo industriali di cui all'articolo 5 del *decreto* e di programmi di sviluppo per la tutela ambientale di cui all'articolo 6 del medesimo *decreto*;

b) quanto ad euro 50.000.000,00 (*cinquantamilioni/00*) al finanziamento di programmi di sviluppo di attività turistiche di cui all'articolo 7 del *decreto*.

Art. 2

(Programmi di sviluppo finanziabili)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate al finanziamento di domande di Contratto di sviluppo presentate all'*Agenzia* successivamente al 26 ottobre 2022, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della deliberazione CIPESS n. 34/2022.
2. Le domande di cui al comma 1 devono avere ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, dei programmi di sviluppo individuati all'articolo 4 del *decreto*, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, come individuati nel Titolo II o nel Titolo IV del *decreto*, ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo *decreto*, strettamente connessi e funzionali tra di loro. I programmi di sviluppo devono essere interamente realizzati nell'ambito dei territori facenti parte della *ZES unica*.

Art. 3

(Monitoraggio attuativo)

1. L'*Agenzia* trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy e alla Struttura di missione ZES una relazione contenente i dati e le informazioni in ordine ai Contratti di sviluppo approvati, le agevolazioni concesse e quelle erogate, i provvedimenti di revoca eventualmente adottati. La predetta relazione è trasmessa entro il 28 febbraio di ciascun anno ed è relativa alle attività svolte nell'anno precedente.
2. Resta fermo l'obbligo di rendere disponibili i dati di monitoraggio sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e delle procedure di attivazione secondo le modalità operative del ciclo 2014-2020 nella Banca dati unitaria del Sistema nazionale di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La presente direttiva sarà trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Bronzino)



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche